



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi,
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ult. co., c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2024, promossa da:

[REDACTED] *Parte_1* (c.f. [REDACTED] *C.F._1*) e [REDACTED] *Parte_2* (c.f. [REDACTED] *C.F._2*), entrambe rappresentate e difese dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Castrolibero (CS), viale [REDACTED], con indirizzo di posta elettronica certificata: [REDACTED] *Email_1*

ATTRICI - OPPONENTI

contro

[REDACTED] *CP_1* (c.f./p.iva [REDACTED] *P.IVA_1*), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via [REDACTED]

CONVENUTA - OPPOSTA CONTUMACE

Avente ad oggetto: opposizione *ex art.* 615, co. I, c.p.c.

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente: come da memoria finale autorizzata del 31.10.2025.

Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore [REDACTED] *Parte_1* e [REDACTED] *Parte_2* nelle loro vesti di socie della società [REDACTED], cancellata dal registro delle Imprese in data 1.4.2019, proponevano opposizione preventiva all'esecuzione avverso l'atto di precetto, notificato, loro, in

data 18-19.04.2024, per l'importo complessivo di €. 709.728,96, oltre interessi successivi, maturati e maturandi, spese di notifica, e ogni altra successiva spesa occorrente, quale debito residuo in linea capitale e interessi di cui ai contratti di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. d.lgs. 385/1993, stipulati con CP_2 [...] rispettivamente, in data 1.8.2014, a ministero Notaio dott. Persona_1 Rep. n. 84621 - Racc. n. 35996, per l'importo di €. 520.000,00, munito di formula esecutiva in data 24.11.2017 e in data 3.12.2014, a ministero Notaio dott. Persona_1 Rep. n. 84939 - Racc. n. 36187, per l'importo di €. 200.000,00, munito di formula esecutiva in data 24.11.2017.

A fondamento della promossa opposizione, le attrici deducevano, in via pregiudiziale e assorbente, la carenza di legittimazione attiva della cessionaria, CP_1 per non aver, quest'ultima, a loro dire, adeguatamente documentato l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione richiamata negli atti di precetto opposti, con conseguente difetto di prova della titolarità del rapporto di debito controverso e, nel merito, l'incertezza e/o l'indeterminatezza delle somme intimate in pagamento, stante la mancata esplicitazione della metodologia impiegata ai fini del relativo calcolo.

Stanti le suesposte premesse, le opposenti concludevano, dunque, chiedendo, in via preliminare, la sospensione, anche immediata e *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva dei titoli stragiudiziali indicati e, nel merito, in via principale, l'invalidità degli atti impugnati per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.2 – La causa, istruita a livello documentale, nella contumacia di parte convenuta, ritualmente citata e non costituita, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ult. co., c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del procedimento, all'esito dell'udienza cartolare dell'11.11.2025, sulle conclusioni rassegnate da parte attrice opponente.

2.

L'opposizione è fondata.

2.1 - Va osservato, in linea generale, che *"la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16).

Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito.

Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 385 del 1998, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, *"rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 c.c., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 ..., sia dalla costante interpretazione, sul punto, della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito"* (si veda, tra le tante, Cass. n. 21821/2023).

Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1998, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 c.c., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.

Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta cessione.

In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.

Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 c.c.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito (cfr. Cass. civ., 20.07.2023, n. 21821; Cass. civ., 22.3.2024, n. 7866). In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.

Sul piano squisitamente processuale, va, poi, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverso tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del

contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 5.04.2023).

I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, pertanto, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento (sul tema si veda Cass. civ., sez. III, 16.4.2021, n. 10200).

La verifica della legittimazione attiva del cessionario implica, quindi, l'accertamento della sua qualità di creditore e impone una valutazione tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.

2.2 – Tanto premesso, si ritiene che, nella fattispecie in esame, a fronte delle contestazioni sollevate dalle opposenti con riguardo tanto all'intervenuta cessione quanto alla specifica inclusione, in detta operazione, del credito azionato, non possa ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto trasferimento, in favore della convenuta, CP_1 dei crediti per cui è causa, già appartenenti a Controparte_2

Infatti, alla stregua degli approdi giurisprudenziali testé illustrati, non può dirsi esaustivo il mero riferimento, contenuto negli atti di precetto, qui, impugnati, alla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'avviso di cessione.

Pertanto, in assenza di adeguata documentazione, non è possibile verificare l'effettiva titolarità, in seno alla cessionaria convenuta, del diritto di credito, dalla medesima, rivendicato.

L'accoglimento dell'eccezione così sollevata comporta l'assorbimento di ogni ulteriore domanda afferente al merito della presente opposizione.

3.

Le spese seguono la soccombenza in conformità a quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, con una riduzione dei compensi spettanti per le fasi istruttoria e decisoria in ragione della natura documentale della vertenza e della ripetitività degli scritti difensivi finali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione promosso da Parte_1 e Parte_2 nei confronti di CP_1 ogni altra istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo di cui all'atto di precetto notificato in data 18-19.04.2024;

2. condanna CP_1 in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore delle opposenti, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 13.000,00, oltre 15% rimborso

spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Modena, 5 gennaio 2026

Il Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi

